

REGOLAMENTO

per l'utilizzazione della Sede di Palazzo Gualdrini

Approvato con delibera di Giunta Comunale nr.220 del 12.12.2006

INDICE

Art. 2.....	1
Art.3.....	1
Art. 4.....	2
Art. 5.....	2
Art. 6.....	2
Art. 7.....	2
Art. 8.....	2
Art. 9.....	3
Art. 10.....	3
Art. 11.....	3
Art. 12.....	3
Art. 13.....	3
Art. 14.....	4
Art. 15.....	4
Art. 16.....	4
Art. 17.....	4

Art. 1

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare l'uso, da parte di Associazioni autorizzate dall'Amministrazione Comunale, dei vani ubicati nello stabile sito in Argenta denominato Palazzo Gualdrini in Via Felino Campana n. 2, adibito a sede delle Associazioni medesime.

Art. 2

Ogni Associazione, accettando la sede fornita dall'Amministrazione Comunale, si obbligherà per sé e per i propri soci ad ottemperare a tutte le norme ed a rispettare tutte le condizioni previste dal presente Regolamento e da altre disposizioni che l'Amministrazione Comunale, nel pubblico interesse, dovesse emanare.

Art.3

La sede delle Associazioni, nel rispetto dello scopo primario di favorire o consentire l'aggregazione dei cittadini soci, potrà essere utilizzata unicamente per lo svolgimento di attività connesse agli scopi statutari od istituzionali di ogni Associazione.

E' vietata ogni attività contraria o pericolosa per l'ordine pubblico, l'incolumità e la sicurezza dei cittadini nonché ogni altra attività non confacente al decoro, all'igiene, agli scopi ed alla natura del Patrimonio Pubblico o che possa comunque turbare il pacifico godimento singolo o collettivo.

Nel caso di iniziative che non rientrino tra quelle che per consuetudine sono proprie dell'attività associativa l'autorizzazione è demandata all'Amministrazione Comunale.

E' fatto altresì divieto ad ogni Associazione l'utilizzo della sede per scopi ed usi privati.

Art. 4

L'assegnazione dei vani alle singole Associazioni è disposta con provvedimento dell'Amministrazione Comunale, tenendo conto del Regolamento Comunale vigente in materia di Volontariato, Associazionismo e Patrocinio.

E' prevista, d'intesa tra l'Amministrazione Comunale e le singole Associazioni, l'aggregazione di più Associazioni nel medesimo vano.

L'Amministrazione Comunale si riserva di applicare un rimborso forfettario, stabilito periodicamente, quale rimborso delle utenze di gas, luce e acqua.

Art. 5

La gestione della sede è di competenza del Servizio Cultura, Sport e Tempo Libero.

L'Amministrazione Comunale, nella medesima sede, assegna alle Associazioni anche una Sala Riunioni il cui uso sarà prioritario per le Associazioni assegnatarie, ma fruibile, "una tantum", anche a tutte le Associazioni che ne facciano richiesta all'Ufficio preposto, fermo restando il prioritario diritto di uso da parte dell'Amministrazione Comunale per le proprie attività istituzionali.

L'uso della Sala comune dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto all'art. 3.

L'utilizzo della Sala comune dovrà essere prenotato dall'Associazione interessata con un congruo anticipo (almeno sette giorni prima della data prevista per l'uso), attraverso la compilazione di un calendario affisso all'esterno e la comunicazione all'ufficio comunale competente che rechi chiaramente giorno e ora della prenotazione.

Per le Associazioni non assegnatarie, si prevede la compilazione di un apposito modulo indirizzato al Settore Cultura del Comune di Argenta e la prenotazione dovrà seguire lo stesso iter previsto dalle Associazioni assegnatarie.

In caso di più prenotazioni coincidenti per la medesima giornata ed orario, dovrà tenersi conto dell'ordine di presentazione delle richieste.

L'Associazione che utilizza la Sala comune dovrà usare la massima cura degli arredi e degli impianti della stessa.

Art. 6

La consistenza, la superficie, l'arredamento dei singoli vani e della Sala riunioni sono quelli risultanti dalle allegatte planimetrie e dall'inventario che sarà tenuto dall'Economo Comunale. Ogni Associazione dovrà provvedere autonomamente all'arredamento della Sede assegnatale, mantenendone la proprietà al termine del rapporto d'uso.

Art. 7

Gli arredi non potranno, in alcun modo, essere smontati e/o spostati dai locali, salvo autorizzazioni, le attrezzature non potranno essere manomesse.

Sia gli arredi, sia le attrezzature non potranno essere richiesti in prestito né rimossi dalla sede neppure momentaneamente. L'uso delle attrezzature è vietato ad estranei o minori; eventuali danni causati a persone o cose dal mancato rispetto del divieto saranno imputate ai responsabili e perseguiti ai termini di legge.

Qualsiasi deroga all'art. n. 7 potrà essere autorizzata.

Art. 8

Senza il consenso dell'Amministrazione Comunale è vietato apportare innovazioni e variazioni, sia alle parti comuni che alle singole sedi, che ne modifichino l'estetica o limitino in qualsiasi modo i diritti delle altre Associazioni, che possano recare danni immediati o futuri allo stabile e agli impianti comuni.

Art. 9

Le spese di pulizia di tutti i locali, anche delle parti comuni, con particolare riferimento alle scale di accesso ai piani superiori degli stabili, ai vani d'ingresso, ai servizi igienici ed alla Sala riunioni, saranno sostenute dalle Associazioni con quote e secondo modalità stabilite dall'Assemblea dei Rappresentanti delle Associazioni.

In ogni caso dovrà essere assicurata una periodicità almeno settimanale per la pulizia.

Il mancato assolvimento del suddetto obbligo comporterà, su segnalazione dell'Assemblea dei Rappresentanti delle Associazioni, l'immediata revoca del diritto di uso da parte della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 1015 del C.C.

Per le Associazioni che facciano richiesta "una tantum" della Sala Riunioni è prevista l'applicazione di una tariffa così come previsto dal Regolamento vigente sulle Sale Pubbliche.

Art. 10

L'affissione di targhe o insegne agli ingressi dello stabile e delle singole sedi dovrà avvenire nel rispetto del decoro dello stabile, adottando altresì criteri di omogeneità nella forma, dimensione e nella scelta del tipo di materiali.

Tali criteri verranno definiti dall'Assemblea dei Rappresentanti in accordo con l'Amministrazione Comunale.

Art. 11

Ogni Associazione, nella rispettiva sede, dovrà eseguire a propria cura e spese tutte quelle piccole manutenzioni o riparazioni la cui omissione potrebbe compromettere la sicurezza dei presenti o il decoro dello stabile.

Ogni Associazione dovrà avvertire tempestivamente l'Amministrazione Comunale di qualsiasi guasto all'impiantistica che dovesse manifestarsi sia nella propria sede che nelle parti comuni.

Tutte le spese di manutenzione straordinaria, così come definite dall'art. 43 L.R. 7.12.1978 n. 47, saranno a carico della Amministrazione Comunale la quale si assumerà anche i seguenti oneri di manutenzione ordinaria non riconducibili agli interventi di cui al primo comma del presente articolo:

- Rinnovamenti o sostituzioni delle finiture dei vani occupati dalle sedi;
- Integrazione o mantenimento in efficienza degli impianti tecnologici esistenti.

Resta comunque salva ed impregiudicata la facoltà della Amministrazione Comunale, mediante adozione di formale atto deliberativo, di revocare il diritto di uso e di esigere il rimborso delle spese sostenute in tutti i casi di danni o guasti provocati da negligenza o grave colpa delle Associazioni.

Art. 12

In relazione a quanto previsto all'articolo precedente nonché in ogni altro caso di motivata richiesta della Amministrazione Comunale, ogni Associazione dovrà consentire l'accesso alla propria sede da parte degli incaricati dell'Amministrazione stessa per l'effettuazione di verifiche e l'esecuzione di lavori.

Art. 13

E' istituita l'Assemblea dei Rappresentanti delle Associazioni composta da un rappresentante nominato all'interno della propria Associazione.

L'Assemblea dei Rappresentanti delle Associazioni, può essere convocata dalla Amministrazione Comunale e da ogni Associazione che ritenga necessario discutere questioni di interesse comune.

La convocazione, con l'indicazione degli argomenti da trattare, verrà fatta mediante comunicazione scritta.

Le sue decisioni saranno valide e vincolanti per tutte le Associazioni ospitate in quella specifica struttura, con l'intervento dei 2/3 dei rappresentanti designati e col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Copia del verbale di ogni seduta dovrà essere inoltrato per opportuna conoscenza anche all'Amministrazione Comunale.

Unicamente contro le decisioni dell'Assemblea contrarie alle disposizioni di legge o del presente Regolamento ogni Associazione dissenziente potrà far ricorso entro 10 (dieci) giorni alla Amministrazione Comunale il cui giudizio sarà inappellabile.

Art. 14

L'Assemblea dei Rappresentanti delle Associazioni attraverso i propri incaricati dovrà curare la corretta gestione degli impianti tecnologici della Sede (riscaldamento, rete idrica, impianto elettrico) e dovrà ispirarsi a criteri di buon uso degli stessi nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti e della massima economia dei consumi energetici.

Art. 15

L'Assemblea dei rappresentanti di ogni struttura sede di Associazioni, decide in merito a:

- Amministrazione e gestione delle parti e dei servizi comuni della sede delle Associazioni;
- Nomina di un coordinatore che intratterrà i rapporti con l'Amministrazione Comunale;
- Esame, approvazione e ripartizione delle spese dei lavori manutentori citati al precedente art.11, di competenza delle Associazioni;
- Ripartizione delle spese comuni;
- Incidenti e controversie nascenti dall'uso comune;
- Ogni altra questione di interesse comune.

Art. 16

Il mancato rispetto delle decisioni dell'Assemblea ed ogni altra grave scorrettezza derivante dalla violazione degli obblighi di solidarietà e di corresponsabilità per l'uso comune della Sede comporterà, su segnalazione della Assemblea dei rappresentanti, l'immediata revoca del diritto di uso da parte della Giunta Comunale.

Art. 17

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicheranno le norme sull'uso previste dagli artt. 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026 del Codice Civile.